

☰ QUOTIDIANONAZIONALE

SPECIALI ▾

ABBONAMENTI ▾

LEGGI IL GIORNALE

Con l'App di **Subito** puoi regalare
quello che non ti serve più.

18 Maggio 2021



Chi siamo Telegram Piemonte Expo Meteo Traffico Multimedia Speciali Blog

Quotidiano Piemontese

Quellogiusto

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate
fino a 70%.

More information >

Farmacia Guacci
Più di 80.000 prodotti
farmaceutici a casa tua
entro 48 ore.
Scopri le offerte! >EMP
Scopri la collezione di
abbigliamento nel negozio
online EMP
Scopri le offerte! >
TRG AD

HOME ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VCO VERCELLI SEZIONI ▾



Home » Covid, pubblicato in Gazzetta DI riaperture: "Green" pass sarà valido per 9 mesi



Covid, pubblicato in Gazzetta DI riaperture: "Green" pass sarà valido per 9 mesi

Di Redazione QP - 18 Maggio 2021 - APERTURA


Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email



LEGGI ANCHE

Covid, pubblicato in
Gazzetta DI riaperture:
"Green" pass sarà valido
per 9 mesiSerie A, il Toro pareggia
con la Lazio e si salvaIncidente tra auto e
trattore nel cuneese, tre
feriti: grave una donna



La "certificazione verde Covid-19" ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Lo prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato da Mattarella.

Il testo dispone inoltre che il "Green pass" sia rilasciato "anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino" e che sia valido dal 15° giorno dopo la somministrazione fino "alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale".

[Il Dl riaperture è stato pubblicato in Gazzetta: è in vigore.](#)

Art. 1 Limiti orari agli spostamenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.

4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo. 5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Art. 2 Attività dei servizi di ristorazione

1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3 Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 4 Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di

NEWS DA TORINO



Serie A, il Toro pareggia con la Lazio e si salva



Mandò agli amici il video intimo della fidanzata, messa alla prova per il giovane: allenerà ragazzi con disagi



Nella serata di martedì 18 maggio ISS International Space Station – Stazione Spaziale internazionale con culmine alle 22.07



Un capriolo ferito recuperato lungo la tramvia Sassi-Superga: curato al CANC di Grugliasco

adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5 Eventi sportivi aperti al pubblico

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Art. 6 Impianti nei comprensori sciistici

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 7 Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività' differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8 Parchi tematici e di divertimento

1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 9 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel

rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 10 Corsi di formazione

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 11 Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Art. 12 Linee guida e protocolli

1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13 Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.»;

c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un livello di rischio o» sono soppresse;

d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;

e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»;

f) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente:
 «16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.»;

g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;

h) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

- 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
- 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni

indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a

250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a

150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano

entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.».

2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici

e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui

all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno

anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, nonche' delle

disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del

monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di

cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1

del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni

sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Art. 14 Disposizioni in materia di rilascio e validita' delle certificazioni verdi COVID-19

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi

dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha

validita' di nove mesi dalla data del completamento del ciclo

vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3,

del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anche contestualmente

alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal

quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data

prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Art. 15 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del

decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 16 Disposizioni di coordinamento

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,

fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al

provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione

dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,

quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

[riaperture](#)

Condividi su

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [LinkedIn](#) [Invia per email](#)

In questo articolo:

[dl riaperture](#)

[gazzetta](#)

Vi è piaciuto questo articolo ? [Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte .](#) Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso [Telegram](#). Se vi piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. [Andate alla nostra pagina su Facebook](#) e cliccate su **Like**.



[Quotidiano Piemontese Dalla Redazione Social Network Pubblicità Novajo Contatti In Piemonte Newsletter Telegram Piemonte Expo Massa Critica](#)

[I Blog di QP Gli Speciali di QP Il Piemontese dell'anno Le notizie più lette di QP I fumetti di QP PiemonteLeaks](#)

[Dati Societari Informativa sulla Privacy Informativa Cookie Condizioni di utilizzo Shop Merchandising Enti Tribunali e Aste](#)

Network **LOCALMENTE**

Quotidiano Piemontese: il sito di informazione più letto del Piemonte: tempestivo indipendente, autorevole, social. L'hub sociale e informativo del Piemonte. Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)